

6° Circolo Didattico "Iqbal Masih"

Quartu Sant'Elena (CAGLIARI)

COLLEGIO DEI DOCENTI del 4 maggio 2010

Il Collegio dei Docenti del 6° Circolo Didattico "Iqbal Masih" di Quartu Sant'Elena riunito in data 4 maggio 2010 con all'O.d.G., "INVALSI", dopo ampia ed articolata discussione ha deliberato quanto segue.

Il Collegio dei Docenti nell'approvare il Piano dell'Offerta Formativa (POF), per l'anno scolastico 2009/2010 ha affermato di respingere le prove di rilevazione degli apprendimenti INVALSI quali palesemente *"inadeguate ai fini di una valutazione oggettiva e fondata sulla specificità della realtà del Circolo e sui reali livelli di partenza degli alunni."*

Ciononostante l'Istituzione Scolastica avrebbe dato l'adesione alla partecipazione al progetto dell'INVALSI sulla rilevazione degli apprendimenti degli alunni e sarebbero state pianificate le prove in oggetto per le classi seconde e quinte, secondo il calendario previsto dall'INVALSI.

Ciò premesso, il Collegio dei Docenti segnala che la vigente normativa non prevede alcuna obbligatorietà della partecipazione alle valutazioni nazionali INVALSI e che la dirigenza scolastica non ha alcuna facoltà/potere di aderire alle stesse poiché tale decisione è nella esclusiva competenza del Collegio dei Docenti e nella disponibilità delle/dei singoli insegnanti di classe, i quali possono decidere di aderire o meno.

Anche nell'eventualità in cui la scuola fosse stata indicata dall'INVALSI quale *"scuola campione"* (poiché non esiste alcuna norma che prevede la obbligatorietà della partecipazione delle scuole, delle classi, delle/dei singoli insegnanti alle stesse anche con l'intervento di somministratori esterni), va comunque rispettata la delibera del Collegio dei Docenti contraria ad entrambe le fattispecie.

Si vedano, a tale riguardo, l'articolo 4, comma 4 del DPR n° 275/1999 (Regolamento Autonomia) e l'articolo 7, comma 2 del D.L.vo n° 297/1994 (Testo Unico Istruzione) nei quali sono chiaramente previsti i poteri del Collegio dei Docenti (si allegano alla presente delibera i due articoli citati).

Si noti, a tale riguardo, che il Dirigente Scolastico deve, invece, esercitare i propri poteri (tra i quali non rientra l'adesione ad attività di valutazione senza il voto favorevole del Collegio) nel rispetto delle competenze degli Organi Collegiali (comma 2, art 25 del D.L.vo n° 165/2001).

Si aggiunga che lo stesso Direttore Scolastico Regionale della Sardegna, dott. Enrico Tocco, con una nota del 30 aprile 2010 indirizzata ai Dirigenti Scolastici, ricorda esclusivamente le direttive del Ministero all'INVALSI per l'organizzazione delle prove e la sua scansione, riprende integralmente parte della CM n° 86/2009 (a firma del dott. Dutto), ed invita gli stessi dirigenti scolastici *“ad avviare tutte le procedure funzionali alla corretta somministrazione delle prove, alla opportuna vigilanza e al rispetto della tempistica per la restituzione del materiale all'INVALSI stesso.”*. Nel caso di scuole campionate confida, inoltre, *“nella cooperazione con l'osservatore esterno designato ad assistere allo svolgimento delle prove.”*.

Quindi, lo stesso Direttore Scolastico Regionale non si assume la responsabilità di ORDINARE alcunché o dichiarare l'esistenza di alcuna norma imperativa ma si limita a dichiarare, *per relationem*, che la CM n° 86/2009 afferma l'*obbligatorietà* delle prove INVALSI.

Ricordiamo, a tale riguardo, che nel corrente anno scolastico nulla è stato innovato e, allo stato, non esiste alcuna norma che preveda l'obbligatorietà della somministrazione delle prove INVALSI nelle scuole italiane.

L'unica indicazione in tal senso è inserita nella richiamata circolare del MIUR n° 86, del 22 ottobre 2009, con la quale il dott. Mario G. Dutto, della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici per l'autonomia scolastica, afferma tra l'altro che: *“La valutazione riguarderà **obbligatoriamente** tutti gli*

studenti delle predette classi delle istituzioni scolastiche, statali, e paritarie, del primo ciclo di istruzione.”.

Pare chiaro che quanto affermato dal dott. Dutto non può innovare il quadro normativo poiché, invece, le norme vigenti **NON PREVEDONO L’AFFERMATA OBBLIGATORIETA’** ma, anzi, indicano che su tale materia l’unico titolato a decidere sia il Collegio dei Docenti e le/gli insegnanti delle singole classi.

Tutto ciò evidenziato e premesso, il Collegio dei Docenti del 6° Circolo Didattico “Iqbal Masih” di Quartu S.E. (Cagliari)

invita

la dirigenza scolastica a non assumere atti di organizzazione delle prove in oggetto che siano in contrasto con quanto deliberato dal Collegio dei Docenti del nostro Circolo Didattico e si chiede che venga comunicata alla stessa Agenzia la non partecipazione alle stesse.

Si segnala che gli atti unilaterali della dirigenza, sulla materia in oggetto, non possono avere alcun carattere imperativo per il personale docente il quale non è tenuto in alcun modo (vedasi anche l’articolo 33 della Costituzione della Repubblica Italiana sulla libertà di insegnamento) a partecipare direttamente alla somministrazione delle prove INVALSI, né a collaborare all’eventuale organizzazione delle stesse ed, infine, si ricorda che ciascun docente ha facoltà, nelle proprie ore di lezione, di decidere quali attività debbano essere svolte (sulla base del POF d’Istituto e della programmazione annuale e settimanale) senza che chicchessia possa imporre altre attività prive dell’adesione dell’insegnante e della delibera del Collegio dei Docenti.

Il Collegio dei Docenti del 6° Circolo Didattico

“Iqbal Masih” di Quartu Sant’Elena (Cagliari)

per le ragioni rappresentate, delibera, all’UNANIMITA’

di confermare la già affermata **NON ADESIONE** alla rilevazione degli apprendimenti INVALSI per l’anno scolastico 2009/2010.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

8 marzo 1999 n. 275

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche

...omissis...

articolo 4

...omissis...

4. Nell'esercizio della autonomia didattica le istituzioni scolastiche assicurano comunque la realizzazione di iniziative di recupero e sostegno, di continuità e di orientamento scolastico e professionale, coordinandosi con le iniziative eventualmente assunte dagli enti locali in materia di interventi integrati a norma dell'articolo 139, comma 2, lett. b) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. **Individuano inoltre le modalità e i criteri di valutazione degli** alunni nel rispetto della normativa nazionale ed **i criteri per la valutazione periodica dei** risultati conseguiti dalle istituzioni scolastiche rispetto agli obiettivi prefissati.

DECRETO LEGISLATIVO 16 aprile 1994, n. 297

Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione

Art. 7 - Collegio dei docenti

...omissis...

2. Il collegio dei docenti:

a) ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico del circolo o dell'istituto. In particolare cura la programmazione dell'azione educativa anche al fine di adeguare, nell'ambito degli ordinamenti della scuola stabiliti dallo Stato, i programmi di insegnamento alle specifiche esigenze ambientali e di favorire il coordinamento interdisciplinare. Esso esercita tale potere nel rispetto della libertà di insegnamento garantita a ciascun docente;

...omissis...

d) valuta periodicamente l'andamento complessivo dell'azione didattica per verificarne l'efficacia in rapporto agli orientamenti e agli obiettivi programmati, proponendo, ove necessario, opportune misure per il miglioramento dell'attività scolastica;

...omissis...

f) adotta o promuove nell'ambito delle proprie competenze iniziative di sperimentazione in conformità degli articoli 276 e seguenti;

...omissis...

r) si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dal presente testo unico, dalle leggi e dai regolamenti, alla sua competenza.